

COMUNE DI COGOLETO

PROVINCIA DI GENOVA



Regolamento struttura comunale di ricovero per cani

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 46 del 29.11.2011

SOMMARIO

ART.1 FINALITA' DEL REGOLAMENTO

ART.2 ATTIVITA' DI CUSTODIA PRESSO IL CANILE

ART.3 TARIFFE GIORNALIERE PER IL RICOVERO E LA CUSTODIA DEGLI ANIMALI

ART.4 MODALITA' DI AFFIDO

ART.5 CONTROLLI

ART.6 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

ART.7 RINUNCIA ALLA DETENZIONE DEL PROPRIO CANE E CESSIONE ALLA
STRUTTURA COMUNALE

ART.8 SANZIONI

ART.9 ENTRATA IN VIGORE

ART.1 FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il Comune di Cogoleto intende garantire nell'ambito del territorio comunale le attività previste dalle Leggi n.281/91, L.R. 22 Marzo 2000 n.23 ed, in via generale, attuare interventi finalizzati alla tutela ed al controllo della popolazione canina, in modo da prevenire il randagismo e fenomeni di maltrattamento degli animali.

In particolare il Comune intende:

1. provvedere al ricovero di cani randagi e/o vaganti
2. assicurare la loro custodia temporanea o permanente nella struttura all'uopo destinata, ubicata in Loc.Molinetto
3. custodire cani per i quali esiste formale rinuncia di proprietà.

Il Comune si propone, altresì, di incentivare l'affido definitivo dei predetti animali.

ART.2 - ATTIVITA' DI CUSTODIA PRESSO IL CANILE

I cani vaganti ritrovati e quelli oggetto di rinuncia di proprietà fino alla capienza massima della struttura sono ricoverati presso il canile comunale del Molinetto nel rispetto delle norme vigenti in materia.

I responsabili della gestione del canile comunale devono individuare incaricati che provvedano a

- ❑ garantire la massima collaborazione alla P.M. per l'ottimale funzionamento della struttura;
- ❑ tenere in isolamento i cani appena ricoverati e quelli per i quali si ravvisi un timore sullo stato di salute, per il tempo necessario ad effettuare e concludere i trattamenti sanitari;
- ❑ ricoverare gli animali e custodirli al fine di garantirne il benessere (pulizia, toelettatura) assicurando in modo sistematico i controlli sanitari opportuni;
- ❑ alimentarli in maniera adeguata , con cibo di buona qualità, utilizzando anche offerte di privati cittadini. Non devono essere utilizzati rifiuti alimentari o cibo in cattivo stato di conservazione;
- ❑ curare la pulizia con lavaggio e disinfezione quotidiana delle strutture interne;
- ❑ garantire la pulizia quotidiana e la disinfezione due volte la settimana delle strutture esterne, salvo diverse necessità in momenti e situazioni particolari;
- ❑ garantire l'eliminazione con la necessaria sollecitudine all'interno delle gabbie ed all'interno del canile di escrementi e di residui di cibo;
- ❑ fornire assistenza al personale del Servizio Veterinario ASL od al Veterinario libero professionista incaricato dalla Polizia Municipale di Cogoleto, per le visite ed i controlli per i cani custoditi.

E' compito del personale della Polizia Municipale di Cogoleto provvedere a :

- ❑ far sottoscrivere ai cittadini che segnalano la presenza di un cane vagante e/o abbandonato sul territorio comunale, apposita dichiarazione attestante il luogo e le modalità di ritrovamento dello stesso ;
- ❑ assicurare il trasferimento dell'animale presso la struttura indicata dall'ASL, che attiverà tutti i controlli sanitari e quelli finalizzati alla ricerca dell'eventuale proprietario;
- ❑ annotare su apposito registro di carico e scarico degli animali custoditi nel canile gli elementi identificativi dello stesso quali: razza, taglia, sesso, mantello, colore, età presunta, numero del microchip/tatuaggio ed ogni altro elemento utile per l'identificazione dell'animale;
- ❑ annotare ed aggiornare un registro delle segnalazioni relative ai ritrovamenti effettuate sulla base di apposita modulistica ;
- ❑ effettuare le operazioni di riconsegna degli animali smarriti o sottratti e ritrovati al legittimo proprietario dietro pagamento, quale rimborso spese, delle somme previste al successivo art. 3

per ogni giorno (o frazione di esso) di ricovero nella struttura, o, presso l'ufficio di Polizia Municipale, oltre alle spese eventualmente sostenute per i trattamenti sanitari effettuati. Detti importi dovranno essere corrisposti mediante versamento su apposito C/C postale, versamento presso la Tesoreria Comunale o pagamento tramite POS presso l'Ufficio P.M.;

- ❑ effettuare tutti i controlli del caso per verificare che l' Associazione che gestisce il canile comunale ottemperi agli obblighi di custodia dei cani ricoverati presso la struttura in oggetto;
- ❑ consentire, ai volontari che ne abbiano fatto preventiva richiesta scritta e che pertanto siano già stati muniti di copertura assicurativa da parte del Comune di Cogoleto, di prestare la loro opera, accudendo gli animali ricoverati presso il canile comunale ed accompagnandoli in passeggiate al di fuori della struttura, purchè legati al guinzaglio e muniti di museruola.

ART 3 TARIFFE GIORNALIERE PER IL RICOVERO E LA CUSTODIA DEGLI ANIMALI

Ai fini della riconsegna degli animali al legittimo proprietario, a titolo di rimborso spese sostenute dall'Amministrazione è applicata la seguente tariffa giornaliera o per frazione di giorno

- € 6,00 al giorno sino a 15 giorni

- € 5,00 dal 16°

- oltre ad un rimborso fisso di € 25 per la cattura, il trasporto dell'animale e per le spese sostenute per la ricerca del proprietario.

E' competenza della Giunta Municipale in concomitanza con il Bilancio di previsione aggiornare le predette tariffe.

ART.4 MODALITA' DI AFFIDO

Ai fini del presente regolamento l'affido, sia temporaneo, sia definitivo, a nuovi proprietari che ne facciano richiesta, dei cani presenti nel canile, esclusi quelli non ancora provvisti di codice identificativo, può avvenire soltanto a favore di persone che offrano garanzie di buon trattamento. In attesa dell'affido definitivo è possibile, quando ne ricorrano le condizioni, procedere ad un affido temporaneo.

L'affido definitivo è possibile soltanto quanto il proprietario non li abbia reclamati entro sessanta giorni dall'accalappiamento o dalla consegna nella struttura e, comunque, soltanto a favore del soggetto direttamente interessato, il quale è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione contenuta nell'apposito modulo depositato in copia presso la sede della Polizia Municipale. In caso di affidamento a persona minorenni, la dichiarazione deve essere sottoscritta da una persona esercente la potestà genitoriale.

Per ogni adozione deve essere redatta l'apposita scheda , la quale deve essere conservata per eventuali controlli insieme alle fotocopie del documento di identità dell'affidatario.

Di norma è consentito l'affidamento di un solo cane per richiedente, salvo diversa valutazione discrezionale del responsabile del Corpo di P.M. che provvederà a depositare agli atti la relazione concernente le determinazioni espresse in merito.

ART.5 - CONTROLLI

Il personale appartenente al Corpo di P.M. , per un periodo di un anno dall'affido , ha il diritto/dovere di effettuare controlli periodici , volti alla verifica della corretta tenuta dell'animale o di richiederne l'effettuazione a colleghi del Corpo di P.M. territorialmente competente, nel caso il cane sia stato affidato a cittadini residenti in altro Comune.

Qualora il risultato del controllo evidenziasse un comportamento dell'affidatario non sufficientemente corretto e privo di spirito zoofilo nei confronti dell'animale, l'affido è di diritto revocato e l'animale può essere prelevato e ricondotto presso la struttura di ricovero.

La violazione dell'obbligo di consentire i controlli è punita con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

ART.6 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario è tenuto altresì:

1. a denunciare alla Polizia Municipale di Cogoleto l'eventuale smarrimento o sottrazione dell'animale entro tre giorni dal fatto ;
2. a segnalare entro una settimana la morte dell'animale, inviando altresì alla P.M. di Cogoleto, la certificazione attestante la causa del decesso
3. a segnalare entro 15 giorni, l'eventuale cambiamento della propria residenza o la cessione definitiva dell'animale.

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti punti è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

ART.7 – RINUNCIA ALLA DETENZIONE DEL PROPRIO CANE E CESSIONE ALLA STRUTTURA COMUNALE

1.E' fatto divieto a chiunque di abbandonare cani o gatti. Sono equiparati all'abbandono il mancato ritiro dell'animale nel termine di sessanta giorni dalla cattura o dal ritrovamento comunicato al proprietario, od il fatto di tenere gli animali palesemente incustoditi.

2.Ai sensi del comma 3 dell'art.10 della Legge Regionale 22 Marzo 2000 n.23 concernente “ricovero e custodia degli animali “ , i cittadini residenti in Cogoleto che non intendano o non possano più custodire un animale in loro possesso e non trovino per esso adeguata sistemazione possono rivolgere istanza di autorizzazione a consegnare l'animale al ricovero competente.

Nella istanza devono essere indicate le cause che impediscono la detenzione del cane ed allegati documenti probatori; il Comune di Cogoleto entro quindici giorni dal ricevimento, si pronuncia sulla domanda.

In caso di mancata risposta l'istanza si intende accolta.

Il ricovero dei predetti animali nella struttura comunale è subordinata alla disponibilità di posti liberi.

In caso di rinuncia volontaria ad un animale, il rinunciante dovrà corrispondere al Comune di Cogoleto una tariffa forfettaria, determinata in base all'età, alle esigenze alimentari ed alle condizioni dell'animale debitamente certificate da Veterinario ed alle condizioni economiche del nucleo familiare del rinunciante (Autocertificazione).

L'importo sarà fissato, sulla base dei criteri stabiliti con Deliberazione G.C., da idonea commissione nominata dal Direttore Generale e tempestivamente comunicata all'interessato che dovrà versare la somma dovuta prima della presa in carico dell'animale da parte del Comune di Cogoleto, alla Tesoreria Comunale, su c/c postale o con POS presso l'ufficio P.M. Cogoleto.

Prima dell'eventuale consegna dell'animale, il proprietario deve sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia dello stesso, per consentirne la cessione a terzi in via definitiva, previa opportuna profilassi.

Nel caso di cucciolate indesiderate, dovrà essere seguita la procedura appena descritta, per quanto concerne la rinuncia alla proprietà degli animali

In ogni caso l'eventuale accoglimento nella struttura comunale è subordinata all'impegno del proprietario di procedere alla sterilizzazione degli animali di sesso femminile e dovrà essere prodotto certificato del veterinario che ha proceduto all'intervento.

3. In caso di morte del proprietario, ove gli eredi rinuncino alla proprietà dell'animale, si applica la procedura di cui al precedente comma 2

4. Chiunque, per cause di forza maggiore, temporaneamente non possa custodire un animale, può chiedere al Comune di Cogoleto, la collocazione dello stesso presso la struttura comunale, per un periodo non superiore a mesi sei. L'istanza potrà essere accolta nel caso esistano posti disponibili e previo versamento di una quota da determinare in rapporto al periodo di custodia ed alla tariffa di cui all'art.3 del presente Regolamento.

5. Ai sensi del comma 5 dell'art.10 della Legge Regionale 22 Marzo 2000 n.23, in caso di grave infermità o privazione della libertà personale del possessore di un animale d'affezione, in assenza di persona disponibile ad accudirlo, l'animale è trasferito a cura del Servizio veterinario della ASL competente, presso il ricovero più idoneo, sino a quando si renda possibile la riconsegna al possessore od a persona di sua fiducia.

Tale servizio è gratuito.

ART.8 - SANZIONI

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Appartenenti al Corpo di P.M. nonché da tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

2. Le violazioni al presente Regolamento saranno punite, salvo che il fatto non costituisca reato, non violi Leggi o disposizioni speciali, ai sensi dell'art.7 Bis del D.Lgs n.267/2000, con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, secondo le procedure di cui alla Legge n.689/81 e successive modificazioni.

3. E' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta, da parte del trasgressore o di altro obbligato, pari ad Euro 50,00, importo corrispondente al doppio del minimo edittale, entro il termine di giorni 60 dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, così come previsto dall'art.16 della Legge n.689/81.

4. Nel caso in cui il trasgressore non si avvalga nei termini di legge della facoltà di estinguere la violazione tramite il pagamento in misura ridotta, si applicheranno le ulteriori procedure previste dalla Legge 689/81 e s.m.i.

ART.9

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

Al fine di rendere la maggiore pubblicità possibile viene disposta la pubblicazione per ulteriori 15 giorni dopo l'avvenuta esecutività della predetta delibera.